



AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Rag. Elisabetta Sporchia
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Eleonora Barca
Dott. Luca Brevi
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Giulia Masula

Circolare n. 38 del 13/11/2023

- 1) Le news di novembre
- 2) Riversamento credito R&S con domanda telematica entro il 30.06.2024
- 3) Art. 18 DL 145/2023: disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico

1) Le news di novembre

Aggiornata la *Black List*

Il Consiglio UE nella seduta del 17 ottobre 2023 ha aggiornato la lista dei Paesi della *black list* dell'Unione Europea.

Il Consiglio ha aggiunto alla lista:

- **Antigua**
- **Barbuda**
- **Belize e Seychelles.**

Tutte e tre le giurisdizioni sono risultate carenti per quanto riguarda lo scambio di informazioni fiscali su richiesta.

A seguito dell'aggiornamento, la lista, oltre alla recente novella di Antigua e Barbuda, Belize e Seychelles, comprende le seguenti giurisdizioni:

1. Samoa americane;
2. Anguilla;
3. Bahamas;
4. Figi;
5. Guam;
6. Palau;
7. Panama;
8. Russia;
9. Samoa;
10. Trinidad e Tobago;
11. Isole Turks e Caicos;
12. Isole Vergini degli Stati Uniti;
13. Vanuatu.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

Dalla lista, invece, sono espunti:

- **Costa Rica:** ha modificato gli aspetti dannosi del suo regime di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera;
- **Isole Marshall:** hanno compiuto progressi significativi nell'applicazione dei requisiti in materia di sostanza economica.
- **Isole Vergini britanniche:** hanno modificato il proprio quadro relativo allo scambio di informazioni su richiesta e saranno rivalutate conformemente allo standard OCSE.

Aggiornate le specifiche per attivare la delega delle fatture elettroniche

Con il provvedimento n. 373040 del 17 ottobre l'Agenzia delle Entrate ha modificato le procedure relative alle deleghe per FE agli intermediari abilitati.

In particolare, considerata l'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica ai soggetti che applicano il regime forfettario, il provvedimento in esame prevede la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione Iva, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell'anno solare precedente.

Rivalutazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro, con il Decreto n. 111 del 20 settembre 2023, ha stabilito la rivalutazione nella misura del 15,9% dell'importo delle ammende sulle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

L'incremento delle sanzioni trova applicazione esclusivamente per le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2023.

2) RIVERSAMENTO CREDITO R&S CON DOMANDA TELEMATICA ENTRO IL 30.06.2024

L'articolo 5, commi da 7 a 12, D.L. 146/2021 ha introdotto la possibilità di regolarizzare, senza l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3, D.L. 145/2013.

Si tratta di una procedura di riversamento "spontaneo" del credito di imposta indebitamente compensato, con riferimento a uno o più dei periodi di imposta dal 2015 al 2019 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

L'articolo 5, D.L. 145/2023 ha prorogato dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine di presentazione all'Agenzia delle entrate del modello per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito. Anche il termine di pagamento delle somme è stato prorogato dal 17 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024, senza alcuna maggiorazione.

I nuovi termini per la presentazione dell'istanza e per l'effettuazione dei versamenti

Come stabilito dall'articolo 5, comma 8, D.L. 146/2021 possono aderire alla procedura di riversamento (che ha quale effetto anche la non punibilità per il delitto di indebita compensazione) solo i contribuenti che hanno fruito dei crediti di imposta e:

- hanno errato la quantificazione o l'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei

principi di pertinenza e congruità;

- hanno errato la determinazione della media storica di riferimento.

Coloro che hanno già presentato telematicamente l'istanza di regolarizzazione, oltre a coloro che la presenteranno entro il prossimo 30 giugno 2024, possono beneficiare delle nuove scadenze di versamento:

- 16 dicembre 2024 per il versamento in unica soluzione o della prima rata;
- 16 dicembre 2025 per il versamento della seconda rata;
- 16 dicembre 2026 per il versamento della terza rata.

In caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi al tasso legale decorrenti dal 17 dicembre 2024.

In partenza l'Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni

Da più di un anno si attende la piena operatività del nuovo Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni (come previsto dall'articolo 23, commi da 2 a 8, D.L. 73/2022).

Il D.P.C.M. 15 settembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2023 ha definito le regole che le imprese devono seguire per richiedere una certificazione preventiva attestante la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini dell'applicazione del credito di imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica.

Il D.P.C.M. entrerà in vigore il 19 novembre 2023: per introdurre la piena operatività della nuova disciplina dovrà però essere pubblicato un decreto direttoriale che definisca la procedura per il rilascio della certificazione che dovrà riportare ogni informazione utile sull'adeguatezza delle capacità organizzative e delle competenze tecniche dell'impresa rispetto agli investimenti effettuati o programmati, la descrizione analitica dei progetti e sotto progetti realizzati o in fase di avvio o realizzazione, e le motivazioni tecniche sulla base delle quali vengono attestati i requisiti per l'ammissibilità al credito d'imposta e/o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota.

3) Art. 18 D.L. 145/2023: Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico

L'articolo 18 del D.L. 145/2023 cd. *Decreto Anticipi*, prevede di riconoscere per l'anno 2023, un'indennità una tantum di importo pari a 550 euro in favore dei lavoratori dipendenti che nell'anno 2022 sono stati titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale.

Per essere tale, il contratto deve prevedere periodi non interamente lavorati di almeno un mese continuativo e, complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

Inoltre, al momento della presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, percettori di NASpI o di altro trattamento pensionistico.

L'indennità può essere riconosciuta solo una volta per ogni lavoratore ed è erogata dall'INPS nel limite di spesa previsto dall'istituto.



Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati